



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio circondariale marittimo – Guardia costiera

Palinuro

ORDINANZA n°91/2008

Il Capo del circondariale marittimo di Palinuro:

- VISTI:** la Legge 28/02/1990 n°39, di conversione del D.L. 30/12/1989 n°416, e il Regolamento (CEE) n°562, in data 13/03/1996, relativi alla materia degli ingressi e soggiorni dei cittadini extracomunitari e comunitari (Codice frontiere Schengen);
- VISTO:** il Dp. n°89/014433, in data 12/04/1990, del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto;
- CONSIDERATA:** l'opportunità di disciplinare il movimento delle persone in arrivo e in partenza da navi nazionali ed estere, secondo le vigenti disposizioni in materia;
- VISTI:** gli articoli 81, 180, 182 e 185 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione:

ORDINA

Articolo 1

Nel rispetto delle disposizioni dell'accordo di Schengen e salvo le agevolazioni previste per i cittadini dei Paesi ad esse applicabili, il comandante della nave in sosta nei porti del circondario marittimo di Palinuro deve ammettere lo sbarco/imbarco del proprio equipaggio e degli eventuali passeggeri trasportati, solo dopo aver ricevuto il nulla osta da parte del competente Ufficio di Polizia di Frontiera.

Per ottenere detto nulla osta il comandante della nave, anche tramite il raccomandatario marittimo, prima o immediatamente all'arrivo, deve inoltrare al citato Ufficio di Polizia un elenco nominativo dei componenti dell'equipaggio e dei passeggeri.

Articolo 2

Il comandante della nave in arrivo e in sosta nei porti del circondario marittimo di Palinuro deve:

- prima di entrare nelle acque territoriali ricadenti nella giurisdizione del circondario marittimo, comunicare al competente Ufficio di Polizia di Frontiera e all'Autorità marittima l'eventuale presenza di clandestini a bordo, specificandone il numero, la nazionalità e il porto/zona di mare di imbarco;
- durante la sosta nel porto, disporre un adeguato servizio di vigilanza a tutti gli accessi della nave, in modo da impedire che persone estranee e non autorizzate possano salire a bordo;
- prima della partenza, disporre una ispezione ai locali della nave, al fine di accertare che non vi siano persone imbarcate clandestinamente o senza autorizzazione. L'eventuale presenza a bordo di clandestini deve essere immediatamente denunciata all'Ufficio di Polizia di Frontiera per i necessari adempimenti.

Articolo 3

Il comandante della nave da diporto, all'arrivo nei porti del circondario marittimo di Palinuro, deve inoltrare al competente Ufficio di Polizia di Frontiera, anche per il tramite delle locali Autorità marittime, l'elenco nominativo dell'equipaggio e delle persone presenti a bordo.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della Legge 28/02/1990, n°39, citata in premessa, e, ove applicabile, degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.palinuro.guardiacostiera.it.

Palinuro, lì 17/11/2008

F.to
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vittorio GIOVANNONE